

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BARONIO"
03039 S O R A (FR) DISTRETTO n. 56

SEDE: Viale San Domenico, s.n.c
e-mail: friso27009@istruzione.it
Web: <http://www.iisbaronio.it/>

Tel.(0776/ 831284 Fax 0776/824594
pec: friso27009@pec.istruzione.it
Cod. Amm.ne: UF2MVR

(Sede Accreditata e Certificata)
Codice Fiscale 91026720606
Codice Istituto: FRIS027009

PROT.N. VEDI SEGNETURA

DATA: VEDI SEGNETURA

Sora, 19 settembre 2016

Ai Sigg. DOCENTI
Agli STUDENTI
Al Personale ATA
Ai Sigg. GENITORI
SEDE

Oggetto: Obbligo di vigilanza sugli alunni, gravante sui docenti e sul personale ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Premesso che l'obbligo di vigilanza sugli alunni deriva direttamente dall'art. 2948 del codice civile;
- Premesso che la responsabilità degli insegnanti per omessa vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile;
- Considerato il CCNL vigente;
- Considerata la Circ. n. 1 emanata il 13.01.2015 dal Direttore Generale USR Lazio dott. De Angelis;

**a tutela degli alunni e
a tutela degli stessi responsabili della loro vigilanza**

RICORDA

che il compito di vigilanza, - *pur gravando in via principale sui docenti* - è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, così come specificato nel CCNL tab. A allegata per il profilo professionale dell'area A. In tale profilo sono individuati rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario di attività didattica e durante la ricreazione. Tale ultimo aspetto è stato recentemente trattato dalla Corte d'Appello di Bologna nella sent. 25/2/09 n. Sez. I civile.

Tali responsabilità, ovviamente, restano in capo al docente anche nelle ore di "assemblea studentesca di classe" prevista e autorizzata dal DS ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 297/94.

In tali assemblee il docente che abbandona l'aula è imputabile, in caso di contenzioso, di "culpa in vigilando".

Il periodo della vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (*nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche; ricreazione o intervallo; cambio d'ora; in tutti gli spostamenti ossia trasferimenti nei Laboratori, Palestra, Biblioteca; Assemblee di classe e di istituto; visite scolastiche, viaggi di istruzione; attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza*). Solo in caso di particolare ed impreveduta necessità la vigilanza sulla classe può essere temporaneamente affidata ai collaboratori scolastici. Comunque, la responsabilità ricade sempre sul docente.

L'omessa vigilanza dà luogo a responsabilità civile ed amministrativa. Il comportamento del dipendente può essere sanzionato sul piano disciplinare.

Di seguito il prospetto riassuntivo delle norme relative alla vigilanza sugli Studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Biancamaria VALERI

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3-comma2-del D.Lgs del 12/02/1993 n°39

RESPONSABILITÀ PER OMESSA VIGILANZA

Responsabilità degli insegnanti	Responsabilità del personale amm.vo Collaboratori scolastici
<p>Norme del codice civile</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 2047 c.c. ▪ Art. 2048 c.c. (responsabilità civile dei precettori e di maestri) <p>L'Art. 29, § 5 del CCNL 2007 impone al docente di trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e di assistere all'uscita i propri alunni L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere e riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il controllo dei docenti. Il periodo della vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ricreazione, visite scolastiche, viaggi di istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza). Solo in caso di particolare ed imprevista necessità la vigilanza sulla classe può essere temporaneamente affidata ai collaboratori scolastici. Comunque, la responsabilità ricade sempre sul docente. L'omessa vigilanza dà luogo a responsabilità civile ed amministrativa. Il comportamento del dipendente può essere sanzionato sul piano disciplinare.</p>	<p>Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano anche i compiti di vigilanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni ▪ Nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche ▪ Durante la ricreazione vigilanza nei confronti sugli alunni
Le aree di vigilanza	Assemblea di Istituto
<p>Entrata; Lezione; Cambio d'ora; Ricreazione; In tutti gli spostamenti (trasferimento nei Laboratori, Palestra, Biblioteca); Uscita da Scuola; Visita di istruzione / Viaggio di istruzione/ Stage / Scambi culturali; Assemblea di classe e di Istituto.</p>	<p>Nota USR Veneto n. 2561 del 24 aprile 2007: sussistente l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti che sono in servizio nelle ore di assemblea di classe e di istituto.</p>

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BARONIO"
03039 S O R A (FR) DISTRETTO n. 56

SEDE: Viale San Domenico, s.n.c
e-mail: fris027009@istruzione.it
Web: <http://www.iisbaronio.it/>

Tel.(0776/ 831284 Fax 0776/824594
pec: fris027009@pec.istruzione.it
Cod. Amm.ne: UF2MVR

(Sede Accreditata e Certificata)
Codice Fiscale 91026720606
Codice Istituto: FRIS027009

Vigilanza durante l'intervallo	Visita di istruzione / Viaggio di istruzione/ Stage / Scambi culturali
<p>Il docente ha la responsabilità della salute dello studente a scuola anche durante l'intervallo per la ricreazione (Cfr. Corte dei Conti Piemonte 1590/1999).</p> <p>Art. 28 § 10 CCNL 2007 – “per il personale insegnante che opera la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica”</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Obbligo di vigilanza per il docenti di turno (in servizio nella classe nell’ora precedente l’intervallo)▪ Personale docente coadiuvato dal personale ausiliario▪ Il personale ausiliario segnala le eventuali classi scoperte, garantendo il controllo delle stesse per il tempo necessario alla normalizzazione. <p style="text-align: center;"><u>Norma principale:</u></p> <p><i>Chiunque si trovi in situazione in cui qualcuno sia in pericolo, deve intervenire per evitare danni / infortuni.</i></p>	<p>I docenti sono soggetti all’obbligo di vigilanza ex art. 2048 c.c. (Cfr. Sentenza Cass. n. 975 del 2005)</p>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Biancamaria VALERI

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3-comma2-del D.Lgs del 12/02/1993 n°39